



Regione Lombardia

DECRETO N° 14035 .

Del 21/11/2007

Identificativo Atto N. 1219

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

*Oggetto*

**MODIFICA PARZIALE DEL DECRETO N. 13642 DEL 14/11/2007 AVENTE AD OGGETTO "INDIVIDUAZIONE DEL PERIODO UTILE DI SPANDIMENTO DI LETAMI, CONCIMI AZOTATI, AMMENDANTI ORGANICI LETAMI, LIQUAMI, FANGHI, ACQUE REFLUE E MATERIALI AD ESSI ASSIMILATI DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006, ART. 26, COMMA 1".**

L'atto si compone di 04 pagine  
di cui 1 pagine di allegati,  
parte integrante.



Regione Lombardia

Decreto n. 14035

del 21/11/2007

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

VISTI

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- il d.m. 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 " ed, in particolare, all'articolo 26 (modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione) comma 1 che dispone: *"fatto salvo quanto previsto dal comma 1, lett. i) dell'art. 5, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente decreto, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui alla l. n. 748 del 1984 è vietato nella stagione autunno invernale, di norma dal primo novembre fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:*
  - a) *90 giorni per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui alla l. 748 del 1984 per i letami e i materiali ad essi assimilati ad eccezione delle deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore a 65% per le quali vale il periodo di divieto di 120 giorni. Per le aziende esistenti il divieto di 120 giorni si applica a decorrere dalla data di adeguamento dei contenitori di cui all'art. 24, comma 2;*
  - b) *per i liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue, fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha la durata di: 90 giorni nei terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente; 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture;*
- la deliberazione di giunta regionale 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: "Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs.152/2006: criteri di designazione ed individuazione";
- la deliberazione di giunta regionale 7 novembre 2006 n. VIII/3439 avente ad oggetto: "Adeguamento del programma d'azione della Regione Lombardia di cui alla d.g.r. n.17149/96 per la tutela e risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, art. 92 e del d.m. 209 del 7 aprile 2006";
- la deliberazione di giunta 2 agosto 2007 n. VIII/5215 avente ad oggetto: "Integrazione con modifica al programma d'azione per la tutela e risanamento delle

W



## Regione Lombardia

Segue decreto n. 14035 del 21/11/2007

---

acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs.152/2006, art. 92 e del d.m. n. 209/2006) e adeguamento dei criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. VI/17149/1996" ed, in particolare, il punto 3 del dispositivo in cui si dispone, tra l'altro, che è demandata al Direttore Generale all'Agricoltura, con propri atti, l'applicazione del programma d'azione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia;

**RICHIAMATO** il decreto n. 13642 del 14/11/2007 "Individuazione del periodo utile di spandimento di letami, concimi azotati, ammendanti organici letami, liquami, fanghi, acque reflue e materiali ad essi assimilati di cui al d.m. 7 aprile 2006, art. 26, comma 1" ed in particolare il punto 2 del dispositivo che prevede che le disposizioni del decreto di applicano alle zone vulnerabili e non vulnerabili;

**ACCERTATO** che l'ambito di applicazione dell'art. 26 del d.m. 7 aprile 2006 rientra nel titolo V (utilizzo agronomica in zone vulnerabili da nitrati) del citato decreto ministeriale;

**PRESO ATTO** di quanto proposto dal Dirigente della U.O. Interventi per la competitività e l'innovazione tecnologica delle aziende in ordine alla necessità di modificare le disposizioni del citato decreto 13642/2007 al fine di limitare l'ambito di applicazione dello stesso alle sole zone vulnerabili;

**RITENUTO**, fatto salvo quant'altro stabilito con il decreto n. 13642 del 14/11/2007, di modificare lo stesso decreto sopprimendo le parole "e non vulnerabili" dal secondo capoverso delle premesse e dal punto 2 del dispositivo;

**VISTA** la lr.16/96 e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

### DECRETA

Recepito le premesse,

1. di modificare parzialmente il decreto n. 13642 del 14/11/2007 come segue, fatto salvo quant'altro stabilito:
  - a) al secondo capoverso delle premesse (che inizia con Preso Atto di quanto proposto) le parole "e non vulnerabili" sono soppresse
  - b) al secondo punto del dispositivo le parole "e non vulnerabili" sono soppresse;
2. di dare atto che per l'effetto delle modifiche disposte al punto precedente il decreto n. 13642 del 14/11/2007 si applica alle sole zone vulnerabili;



**Regione Lombardia**

*Segue decreto n. 14035 del 21/11/2007*

---

3. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il decreto n. 13642 del 14/11/2007 nel testo coordinato a seguito delle modifiche disposte con il presente provvedimento.

Il Direttore Generale  
DIREZIONE GENERALE  
AGRICOLTURA

*dr. Umberto Benezzi*